

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CROTONE  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.r.g. *omissis*,  
**promossa da**

**SOCIETA'**

**ATTRICE**

**Contro**

**BANCA**

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 4.12.2018 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con concorde rinuncia dei medesimi difensori ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione**

In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "*rilevanti ai fini della decisione*".

Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.

**In fatto**

1. Con atto di citazione notificato in data 11.07.2013 la società, premesso di aver acceso nel 2006 presso la Banca un conto corrente ordinario senza affidamento n. *omissis*, estinto in data 31.12.2012, ha evocato in giudizio quest'ultima per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*in via principale, accertare e dichiarare che il metodo di capitalizzazione degli interessi relativi al conto corrente di cui è causa è illegittima e, per l'effetto, ordinare alla Banca la restituzione delle somme percepite in funzione dell'applicazione di interessi anatocistici, applicazione di commissioni di sbilancio o di massimo scoperto e spese non dovute; in via subordinata, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dall'istante in considerazione della nullità e/o invalidità delle previsioni contrattuali contestate, oltre alla condanna al risarcimento dei danni alla luce della condotta contraria a buona fede e dell'inadempimento della stessa ai doveri di trasparenza imposti dalla legge*".

*Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Alfonso Sciboni, del 4 dicembre 2018*

A sostegno delle domande ha addotto: I) l'illegittimo esercizio dello *ius variandi*, avendo la convenuta apportato, in costanza di rapporto, modifiche unilaterali alle originarie condizioni contrattuali non conformi ai doveri di informazione prescritti dall'art. 118 T.U.B., d. lgs. n. 385 del 1993; II) l'illegittima previsione della commissione di massimo scoperto; III) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati sul conto dell'attrice. 2. Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica della citazione, si è costituita in giudizio la Banca la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto.

3. Rilevata l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice (stante la natura documentale delle circostanze oggetto della prova per testi dalla stessa articolata nonché il carattere eminentemente esplorativo della richiesta c.t.u.), la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei procuratori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### **In diritto**

1. Le domande attoree non meritano accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.

2. Giova premettere che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697, co.1, cod. civ., "*nelle cause relative a rapporti di conto corrente bancario, vertenti sulla legittimità o meno dei tassi applicati e degli addebiti, grava sul correntista l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, quindi di produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua sì da consentire la ricostruzione del rapporto in modo credibile ed oggettivo*" (cfr. Trib. Benevento, sez. II, 14.03.2016).

3. Ciò posto, dalla produzione documentale versata in atti da parte convenuta emerge che la società ha stipulato con la Banca, in data 17.02.2006, un contratto di conto corrente di corrispondenza, n. omissis, sul quale sono state annotate le reciproche rimesse dovute sulla base di tre successivi e collegati contratti di apertura di credito di importi rispettivamente pari ad € 30.000,00 (pratica n. omissis), ad € 60.000,00 (pratica n. omissis) e ad € 50.000,00 (pratica n. omissis).

Risulta, in tal modo, smentita *per tabulas* (cfr. fasc. convenuta - doc. 2) la deduzione attorea di non aver beneficiato di alcun affidamento.

4. L'istituto bancario convenuto ha altresì prodotto gli estratti conto scalari in cui sono riportate le modifiche *medio tempore* apportate al rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 13 delle disposizioni generali di contratto, con l'espreso avvertimento rivolto alla correntista che "*le variazioni di cui sopra si intenderanno approvate ove la cliente non receda dal contratto – senza alcuna spesa – entro 60 giorni dal ricevimento della presente. In tale ipotesi, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate*" (cfr. doc. 3).

Vi è pertanto, anche sotto detto profilo, prova documentale dell'adempimento degli obblighi derivanti sia dalla generale clausola di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 e 1375 cod. civ., che dalle specifiche disposizioni dettate in materia di trasparenza bancaria dall'art. 118 T.U.B.

5. Il documento di sintesi prevede poi testualmente, a differenza di quanto asserito in giudizio dalla Banca convenuta, che "*In presenza di scoperto sui conti non affidati e/o di sconfinamenti oltre il fido accordato, di durata superiore a 15 giorni (di calendario) anche non consecutivi verificatisi nei tre mesi precedenti l'ultimo mese del trimestre solare, sarà applicata per l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo una maggiorazione pari a*

*Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Alfonso Sciboni, del 4 dicembre 2018*

*2,000 punti sui tassi sopra indicati ed una commissione di massimo scoperto nella misura del 1,100% entro i limiti del fido e del 1,100% oltre tali limiti”.*

Parte attrice contesta, al riguardo, che “*la c.m.s. non sia calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì al contrario sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento: detta contraddizione porta alla nullità di quell’addebito, non trovando una giustificazione causale*” (cfr. atto di citazione pag. 4).

Orbene, anche tale doglianza attorea appare infondata.

In proposito, deve osservarsi che della commissione di massimo scoperto (CMS), introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie uniformi (NBU) adottate dal 1 gennaio 1952, non vi sia una definizione legislativa, come pure un’univoca prassi applicativa.

Pur definita in dottrina come il corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di tempo (determinato o indeterminato), indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, nella pratica se ne registrano almeno due forme:

a) una commissione di mancato utilizzo (CMU) rilevata e percepita di regola trimestralmente, consistente in una somma espressione di una percentuale calcolata sull’accordato (la disponibilità concessa al cliente) al netto dell’utilizzato, ove la commissione ha funzione di compensare la disponibilità del denaro che la banca si impegna a mantenere in favore del cliente, e quindi i costi industriali e finanziari di essa, non confondibile con gli interessi, perché prescinde dall’effettivo utilizzo della liquidità, dandosi un autonomo valore alla messa a disposizione della somma non utilizzata;

b) una commissione di massimo scoperto (CMS), più frequente, rilevata e percepita negli stessi termini trimestrali, sull’ammontare massimo dell’utilizzo nel periodo, quando esso sia durato un minimo di tempo, per cui la commissione è calcolata sul picco più elevato della somma prelevata dal cliente in un certo arco temporale, con la funzione di remunerare la banca non tanto per disponibilità concessa al cliente (accordato), quanto piuttosto per quella dallo stesso effettivamente utilizzata.

Nel tempo, tuttavia, è stato parimenti rilevato che, perdurante l’assenza di una definizione legale univoca, la prassi bancaria si è allontanata dallo schema originario, applicando la commissione di massimo scoperto al cd. massimo scoperto del periodo, nonché ai cd. fidi di fatto (scoperti e sconfinamenti di conti correnti, anche senza formale apertura di credito). Così strutturata, la commissione di massimo scoperto è venuta, di fatto, a rappresentare per il cliente un costo aggiuntivo agli interessi pattuiti, assimilabile a questi sotto il profilo economico, essendo calcolata sulla medesima somma (il cd. utilizzato).

In dottrina, alla ricerca di una causa giustificatrice di tale voce di costo, si è ritenuto che tale commissione vada alternativamente a remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall’incremento dell’esposizione debitoria del cliente nel periodo o il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvisate e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento.

Con l’evoluzione del contenzioso tra correntisti e banche, la giurisprudenza è stata così chiamata a pronunciarsi in controversie che avevano per oggetto la stessa debenza di tale commissione e la domanda di ripetizione degli importi versati a tale titolo.

*Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Alfonso Sciboni, del 4 dicembre 2018*

Chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla natura della CMS, la Corte di Cassazione ha affermato che *“o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia dell'1 ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso-soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla Ln n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto”* (Cass. 11722/2002).

A tale principio si è poi conformata la giurisprudenza successiva nelle ipotesi in cui è stata chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame.

È stato così affermato, per un verso, che la c.m.s. sarebbe la *“remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”* sancendone, sia pure ed ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (cfr. Cass. 870/2006); per altro verso, in un più recente arresto, la Cassazione ha ritenuto che *“la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati”* (cfr. Cass. 4518/2014).

Nel corso di tale elaborazione giurisprudenziale si è assistito inoltre a taluni interventi dello stesso legislatore, il quale è intervenuto direttamente a regolamentarla, dapprima, con l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008 conv. in L. n.2/2009 e, poi, con l'attualmente vigente art. 117 bis TUB, introdotto dalla L. n. 214/2011.

Ne consegue che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti con la sua pattuizione (cfr. Cass., sez. I, 22.06.2016 n. 12965: *“L'art. 2-bis della legge n. 2/2009, disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”*; cfr. altresì Cass., sez. III, 7.03.2017 n. 5609 con riferimento alla natura *“proteiforme”* della clausola negoziale in oggetto ).

Il piano di indagine deve pertanto essere occupato, più che dal profilo della giustificazione causale di tale clausola, da ritenersi sussistente indipendentemente dalla *species* in cui essa può concretamente sostanziarsi (CMU, CMS o fido di fatto), dalla verifica delle condizioni di legittimità della stessa.

Sotto questo profilo, va ribadito il principio per cui non sussiste alcuna nullità della pattuizione allorché la stessa sia frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca (cfr. Trib. Lucca 11.08.2017: *“In tema di contratti bancari, la clausola sulla commissione di massimo scoperto, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti”*).

Nella specie, anche tali condizioni risultano integrate, essendo indicata la percentuale, pari all'1,100%, degli interessi corrispettivi da applicare sull'ammontare del solo sconfinamento extra fido.

6. Altrettanto generiche nonché prive di fondamento risultano le censure sollevate in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati alla società correntista.

A sostegno di tale contestazione mossa alla banca, parte attrice si limita ad invocare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 21095 del 2004 (ossia l'insussistenza in materia bancaria di un "uso normativo" idoneo a derogare al divieto sancito dall'art. 1284 cod. civ.), obliterando invece ogni riferimento agli interventi normativi ed all'elaborazione giurisprudenziale registratasi successivamente in materia, quantomeno sino alla data del 31.12.2012 di chiusura del conto (che risulta come tale estraneo, *ratione temporis*, alla peculiare disciplina dettata dall'art. 1 co. 629 della legge di stabilità 2014, Legge n. 147/2013 e vigente dal 1.01.2014 al 14.04.2016).

Va di contro osservato che nei contratti di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 120 T.U.B., D.Lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 ed in virtù della successiva Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (*"Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria"*, in G.U., 22 febbraio 2000, n. 43), è ammessa la capitalizzazione degli interessi a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta.

Ne deriva che, in conformità a consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente implicanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono affette da nullità – rilevabile anche d'ufficio ex art. 1421 c.c. – solo qualora siano inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta Delibera C.I.C.R. (30.06.2000), in quanto in tal caso fondate su un mero uso negoziale inidoneo a derogare al disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.; mentre devono ritenersi legittime qualora afferiscano a contratti conclusi – come quello in esame – successivamente alla suddetta data, purché rispettose del principio di simmetria e di reciprocità, vale a dire a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 25016/2007, n. 21141/2007, n. 11466/2008, n. 9695/2011, 6518/2011, n. 23973/2010).

Nel caso in esame, risulta specificamente approvato per iscritto dal rappresentante legale della società correntista l'art. 7 della sezione I delle condizioni generali di contratto, che prevede l'identica periodicità di computo degli interessi sui rapporti di dare ed avere e della loro capitalizzazione.

7. Per tutte le ragioni sin qui esposte, anche la domanda risarcitoria proposta dalla predetta società non può che essere respinta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti della Banca e, calcolate ai sensi del D.M. n. 37/2018, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori medi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.

Va di contro esclusa la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto il danno lamentato dalla convenuta a tale titolo è rimasto privo di ogni riscontro probatorio (cfr. Cass., sez. II, 15.02.2007 n. 3388; Cass., sez. I, 9.09.2004 n. 18169: *"la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ancorché*



*Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Alfonso Sciboni, del 4 dicembre 2018*

*possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa").*

### **P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale di Crotona, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. omissis/2013 R.G., così statuisce:

1. rigetta le domande attoree;
2. condanna la società attrice a rifondere alla Banca convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

Così deciso in Crotona, 4.12.2018

**Il GIUDICE**  
dott. Alfonso Scibona

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*